

Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza

del 2 dicembre 1996 (Stato 16 dicembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 38 della legge federale del 29 settembre 1952¹
su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (legge sulla cittadinanza),
ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni di prima istanza delle autorità federali nell'ambito della legge sulla cittadinanza.

Art. 2 Obbligo di pagare tasse

È tenuto a pagare tasse chiunque chiede una decisione secondo l'articolo 3.

Art. 3 Calcolo delle tasse

¹ Sono riscosse le tasse seguenti:

	Fr.
a. per le decisioni in materia di autorizzazioni federali di naturalizzazione	220
b. ² per le decisioni in materia di reintegrazione e di naturalizzazione agevolata	250
c. ³ per altre decisioni	125

² La tassa prevista nel capoverso 1 lettera a è dimezzata qualora il richiedente presenti l'istanza prima del venticinquesimo anno d'età.

³ Oltre alle tasse previste al capoverso 1 lettera b, possono essere riscosse le tasse seguenti a favore dei Cantoni:

	Fr.
a. per la stesura del rapporto d'inchiesta del Cantone di domicilio	125
b. per le spese delle autorità dello stato civile	55 ⁴

RU 1996 3250

¹ RS 141.0

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4329).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4329).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4329).

Art. 4 Sovrattassa

La tassa può essere aumentata, ma al massimo raddoppiata, se la trattazione della domanda richiede un lavoro superiore alla media.

Art. 5 Riduzione e condono

¹ Non si riscuote alcuna tassa per le domande ritirate.

² Le tasse possono inoltre essere ridotte o condonate:

- a. per le persone poco abbienti;
- b. per i figli minorenni di una stessa famiglia naturalizzati separatamente.

Art. 6 Decisione sulla tassa; rimedi giuridici

¹ Le tasse sono riscosse di regola subito dopo la decisione.

² La decisione sulla tassa può essere impugnata entro 30 giorni dinanzi all'unità amministrativa superiore. Sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.

Art. 7 Scadenza

¹ La tassa scade:

- a. con la notificazione all'assoggettato;
- b. se la decisione è stata impugnata, quando la decisione su ricorso è passata in giudicato.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni a contare dalla fatturazione.

Art. 8 Riscossione

¹ Le tasse possono essere riscosse contro rimborso.

² All'estero le tasse sono pagabili in moneta locale. Il corso del cambio è fissato dalle rappresentanze secondo le istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 9 Prescrizione

¹ Il credito per tasse si prescrive in cinque anni.

² La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l'assoggettato.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 25 novembre 1991⁵ sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

⁵ [RU 1991 2552]

